

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPUANO CIRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10 COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTECALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 CGS,**

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6447/405 PF 15/16/AA/MG DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue:

- inibizione al Sig. Capuano Ciro ad anni 1 e mesi 6;
- ammenda di €800,00 alla società A.S.D. Montecalcio e penalizzazione di punti 1 in classifica.

2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANGIOSA ANTONIO;**
- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG.MORTARUOLO GAETANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 43 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB PONTE 98 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CGS,**

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 6439/3803/380 PF 15/16/AA/GB DEL 28.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 111 del 29.4.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale, ridetermina le sanzioni come segue:

- inibizione ai Sigg.ri Frangiosa Antonio e Mortaruolo Gaetano ad anni 1 e mesi 6 ciascuno;
- ammenda di €1.000,00 alla società A.S.D. Club Ponte 98 e penalizzazione di punti 1 in classifica.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Caso, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE);**
- **INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. JACOPO CAPIZZI (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE);**
- **INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. LAPI GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL CGS**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società F.C.D. Piagge di Firenze, ridetermina le sanzioni:

- inibizione al Sig. Selvaggio Rosario fino al 28.2.2017;
- inibizione al Sig. Jacopo Capizzi fino al 30.11.2016;
- inibizione al Sig. Lapi Gianluca di anni 1;

ammenda di €2.500,00 e squalifica del campo di gioco per 2 giornate alla Società F.C.D. Piagge. Si Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Caso, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C.D. SONA M.MAZZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALC. CIPRIANI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. GARDA;**
- **INIBIZIONE DI 40 GIORNI AL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.C.D. SONA M. MAZZA;**
- **AMMENDA DI € 100,00 E PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI ALLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Veneto - Com. Uff. n. 96 dell'8.6.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società A.C.D. Sona M. Mazza di Sona (Verona), annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso LND – Comitato Regionale Veneto per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 16 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio